



## **RETE LAVORO – STATUTO**

### Titolo I

#### **Disposizioni generali**

**Art. 1.** - E' costituita una Associazione denominata RETELAVORO. L'Associazione ha sede legale in Roma e può articolarsi in sedi secondarie sul territorio.

**Art. 2.** - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia lo sviluppo della cultura e dell'attività di intermediazione (art 2 del D.Lgs. 276/03) nell'ambito delle politiche del lavoro e dei sistemi "adiacenti" della formazione e delle politiche sociali e nel rispetto delle specificità di intervento e di competenza che caratterizzano e valorizzano il regime di autorizzazione all'intermediazione, ovvero: mediazione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati), ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, orientamento professionale, anche attraverso i differenti supporti tecnologici e sistemi informativi nazionali e locali.

A tal fine l'Associazione potrà intraprendere un'attività di sensibilizzazione e diffusione, nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche e nei confronti delle parti sociali (che possono contribuire e garantire l'ampliamento del raggio di azioni di tali servizi), della cultura dell'attività di intermediazione nell'ambito delle politiche attive e di regolamentazione del mercato del lavoro, in qualità di strumento volto ad intervenire nella sull'efficienza ed il funzionamento dello stesso e sulla qualità delle relazioni.

**Art. 3.** - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa manterrà sempre la più completa indipendenza nei confronti delle istituzioni, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.



## Titolo II

### Associati

**Art. 4.** - Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa con il pre-requisito fondamentale di essere iscritte all'albo sez. III delle Agenzie di lavoro del Ministero del Lavoro (Dlgs 276/2003, art. 4, comma 1, lettera c).

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dalla giunta esecutiva dell'associazione.

**Art. 4. Bis** - Possono associarsi a Retelavoro come “sostenitori” anche tutti i soggetti autorizzati all'intermediazione di lavoro che aderiscono alla sezione Sub 3.1 dedicata al Regime particolare di intermediazione introdotto dal DM del 20 settembre 2011.

Nello specifico è prevista una quota annuale di adesione nei seguenti termini:

- Istituti scolastici 50,00 euro
- Università 70,00 euro
- Sportelli di associazione sindacali, datoriali e Enti bilaterali 200,00 euro
- Enti locali e altre associazioni senza scopo di lucro 300,00 euro

Gli associati sostenitori possono partecipare a tutte le attività esterne promosse da Retelavoro, organizzare incontri e convegni tematici sotto l'egida dell'associazione, previa approvazione della presidenza.

Gli associati sostenitori, anche in forma singola, possono richiedere che Retelavoro si attivi nei confronti delle istituzioni competenti per migliorare tutte le condizioni che possono favorire un incremento positivo dei processi di intermediazione di lavoro.

Possono diventare associati sostenitori anche tutte le agenzie per il lavoro autorizzate a livello nazionale negli IV e V che intendano promuovere sviluppare le finalità dell'associazione. Le modalità di accesso sono equivalenti a quelle delle agenzie di intermediazione e prevedono una quota di adesione annua del valore di 1.000,00 euro

È prevista la possibilità di aderire a Retelavoro anche per coloro (persone giuridiche) che svolgono un'attività che concorre al raggiungimento dell'oggetto sociale così come prevista all'articolo 2 del presente Statuto anche se la stessa ha valenza su un ambito territoriale limitato ai confini regionali, provinciali (o equivalenti) e comunali. Qualora la Regione che ospita l'aspirante socio abbia definito un sistema locale di accreditamento dei servizi per il lavoro è necessario che tale requisito sia posseduto senza riserve o limitazioni temporali.



Nel caso di adesioni da uno stesso territorio regionale superiori alle n.3 unità è possibile prevedere la nomina di una rappresentanza a livello regionale che di diritto parteciperà alla giunta esecutiva di Retelavoro. La rappresentanza regionale di concerto con la presidenza di Retelavoro definirà la partecipazione a riunioni, workshop e seminari a livello locali ivi incluse tutte le attività necessarie per favorire la presenza di RL ai tavoli regionali e locali dove si decidono e discutono le allocazioni di risorse e le regole di esercizio delle attività di riferimento. A titolo esemplificativo non esaustivo: commissioni di concertazione, tripartite ecc.

È prevista la possibilità di aderire a Retelavoro anche nella forma di aggregazione di più imprese secondo le formule giuridiche previste dalla normativa: associazioni di imprese, rete di imprese, gruppi europei di interesse economico, consorzi e altro. L'adesione di uno di questi soggetti "aggregati" dispone in automatico il diritto di rappresentanza rispetto alla regione di riferimento. Anche in questo caso, se previste dalla normativa regionale, devo essere presenti nei membri dell'aggregazione i requisiti di accreditamento ai servizi per il lavoro a livello locale.

La quota di adesione per i soggetti singoli a livello regionale è di 300,00 euro annui.

La quota di adesione per i soggetti regionali aggregati è 500,00 euro annui.

**Art. 5.** - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

**Art. 6.** - È prevista la figura del socio onorario come persona fisica in caso di spiccata professionalità nel settore Lavoro.

### Titolo III

#### Organi dell'Associazione

**Art. 7.** - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente
- d) il vice presidente
- e) il comitato scientifico.

Tutte le cariche hanno la durata di due anni, e non sono retribuite.

Sono a carico degli Associati le spese per la partecipazione dei propri rappresentanti alle sedute degli organi dell'Associazione ed alle altre attività della stessa.



**Art. 8.** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera della giunta esecutiva non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede legale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione o tramite videoconferenza, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa della giunta esecutiva, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata, fax o e.mail , con decisione della giunta esecutiva.

**Art. 9.** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento + 1 degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 10.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

**Art. 11.** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 12.** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione della giunta esecutiva, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di 1/4 dei soci.

**Art. 13.** - Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'elezione del presidente;
- l'elezione della Giunta Esecutiva;
- la nomina del Comitato Scientifico, su proposta della Giunta Esecutiva;
- l'approvazione dei bilanci annuali;
- le modifiche statutarie;



- lo scioglimento dell'Associazione;
- ogni altra decisione che sia presente nello Statuto, riservata alle competenze dell'Assemblea.

**Art. 14** – La Giunta Esecutiva è composta dal presidente e da 4 membri scelti tra i candidati indicati da ognuna delle Agenzie associate.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni 2 mesi, o quando ritenga opportuno il presidente, o ne facciano richiesta 3 membri, ed è convocata dal Presidente con mezzo idoneo che dia certezza di ricevimento, 8 gg prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza potrà essere convocata con 24 ore di preavviso.

**Art. 15** – Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- le decisioni su tutte le questioni connesse con l'attività dell'Associazione, seguendo gli indirizzi dell'Assemblea, e la gestione delle funzioni da questa affidate;
- la decisione sull'ammissione di nuovi soci;
- la decisione sull'entità della quota di adesione annuale;
- la proposta all'Assemblea della composizione del Comitato Scientifico;
- ogni altra decisione che sia presente nello Statuto, riservata alle competenze della Giunta Esecutiva.

**Art. 16** – L'Associazione è presieduta e rappresentata da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i candidati indicati dalle Agenzie associate; dura in carica 2 anni e di norma non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede la Giunta Esecutiva, convoca l'Assemblea e la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente Statuto e provvede per l'attuazione delle loro decisioni, adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

**Art. 17** – Il Comitato Scientifico è composto da esperti nelle discipline riguardanti l'attività dell'Associazione, ed è nominato dall'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva, nel numero di min 3 , max 5 componenti; la Giunta Esecutiva ne indica il Coordinatore, e propone le integrazioni e sostituzioni.

Il Comitato Scientifico promuove e propone alla Giunta Esecutiva accordi, convenzioni e collegamenti con centri, enti di ricerca, università, istituzioni, a livello nazionale ed internazionale, al fine di assicurare all'Associazione accessi aggiornati alle fonti, alle documentazioni, alle elaborazioni utili ai fini della sua attività.



#### Titolo IV

### Struttura operativa – Norma transitoria

**Art. 18** – L'attività dell'Associazione, determinata dalle decisioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, si avvarrà della struttura operativa degli Associati, con costi a carico degli stessi.

#### Titolo V

### Disposizioni finali e transitorie

**Art. 19.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

*Reggio Emilia, 13/05/2014*

---